

Credito Valtellinese



COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CREDITO VALTELLINESE S.P.A.

Consiglio di Amministrazione
8 marzo 2021

PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

In conformità e in attuazione delle vigenti disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, emanate dalla Banca d'Italia nella circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Cap.1., come successivamente modificate e integrate (di seguito, le “**Disposizioni di Vigilanza**”), il Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A. (“**Creval**” o “**Banca**”) ha predisposto il presente documento – pubblicato sul sito internet della Banca www.gruppocreval.com sezione Governance – affinché gli azionisti possano tenere conto dei profili teorici ivi delineati nella scelta dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione (la “**Relazione del CdA**” o il “**Documento**”) (1).

In materia di idoneità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle banche trova applicazione la seguente disciplina:

- art. 26 del Testo Unico Bancario (“**TUB**”);
- Decreto 23 novembre 2020 n. 169 del Ministro dell'economia e delle finanze recante il “Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti” attuativo dell'art. 26 del TUB (“**DM 169/2020**”);
- art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. “Salva Italia”) convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. “*Interlocking Directorship*”).

Rilevano inoltre:

- Banca d'Italia, Disposizioni di vigilanza per le banche, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 in materia di governo societario (Parte I, Titolo IV, Capitolo 1) (“**Disposizioni di Vigilanza**”);
- Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (CRD IV) e Regolamento (UE) n. 575 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 e successive modifiche e integrazioni relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento;
- EBA “*Guidelines on Internal Governance*” - settembre 2017;
- EBA/ESMA “*Joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders*” - settembre 2017; (“**Linee Guida EBA/ESMA**”);
- Basel Committee on Banking Supervision “*Corporate governance principles for banks*” - luglio 2015; “*Core principles for effective banking supervision*” - settembre 2012;
- BCE - “*Guide to fit and proper assessments in line with the Joint ESMA and EBA GL on suitability*” del 15 maggio 2017 e da ultimo aggiornata nel maggio 2018 (“**Guida BCE**”);
- Codice di Corporate Governance delle Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance costituito, nell'attuale configurazione, dalle Associazioni di Impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni) – Gennaio 2020 (“**Codice di Corporate Governance**”)

Secondo le Disposizioni di Vigilanza, i Consigli di Amministrazione delle banche sono tenuti ad identificare la propria composizione quali - quantitativa ritenuta ottimale in relazione al conseguimento dell'obiettivo del corretto assolvimento delle funzioni spettanti agli organi di supervisione e gestione, che richiede la

(1) La presente Relazione del CdA integra anche quanto previsto dalla Raccomandazione n. 23 Codice di Corporate Governance.

presenza di soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione o gestione; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, e ogni altra funzione);
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina applicabile;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti, operando con autonomia di giudizio.

Si richiede che l'attenzione vada posta su tutti i componenti, ivi compresi quelli non esecutivi: questi sono compartecipi delle decisioni assunte dall'intero Consiglio e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi. L'autorevolezza e la professionalità di questi soggetti devono essere adeguate a quei compiti, determinanti per la sana e prudente gestione della Banca: è quindi fondamentale che anche la compagine dei consiglieri non esecutivi possieda ed esprima adeguata conoscenza del business bancario, delle dinamiche del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi. Si tratta di conoscenze essenziali per l'efficace svolgimento dei compiti loro richiesti.

Con l'obiettivo di garantire, sia in occasione di nuove nomine, sia nella gestione corrente, che negli organi di vertice siano presenti soggetti capaci di assicurare una efficace copertura del proprio ruolo, la normativa di riferimento richiede di definire *ex-ante* le professionalità necessarie a realizzare questo risultato, prevedendo successivi momenti di verifica nel tempo.

In quest'ottica è stata condotta dalla Banca una analisi dettagliata, tenuto altresì conto dell'esperienza maturata durante il mandato, in particolare delle modalità di funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati e del relativo impegno richiesto. Con il presente Documento, predisposto ad esito della predetta analisi, il Consiglio intende mettere a disposizione degli Azionisti le indicazioni utili per favorire la migliore individuazione delle candidature da proporre per la nomina degli Amministratori. Successivamente alla nomina – come richiesto dalla disciplina dettata dall'Autorità di Vigilanza – sarà verificata la rispondenza della composizione quali-quantitativa del Consiglio eletto al profilo individuato nel presente Documento.

CARATTERISTICHE DELLA BANCA

Credito Valtellinese S.p.A. o Creval S.p.A., è una società per azioni riveniente dalla trasformazione di "Banca Piccolo Credito Valtellinese, società cooperativa" deliberata, ai sensi della Legge 24 marzo 2015 n. 33, dall'Assemblea dei Soci del 29 ottobre 2016.

Credito Valtellinese, capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, adotta il sistema tradizionale di

amministrazione e controllo, fondato sulla presenza di un Consiglio di Amministrazione e di un Collegio Sindacale, nominati dall'Assemblea. Tale assetto rappresenta la configurazione più idonea ad assicurare la miglior efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli, nonché il soddisfacimento degli interessi degli azionisti e di tutti gli *stakeholder*.

Ai fini di quanto stabilito dalle Disposizioni di Vigilanza e dalla normativa applicabile, Creval rientra nella categoria di "banca di maggiori dimensioni o complessità operativa", in quanto banca con azioni quotate in un mercato regolamentato (Borsa Italiana).

Nell'ambito del processo di armonizzazione della vigilanza bancaria a livello europeo con l'entrata in vigore, a partire dal 4 novembre 2014, del *Single Supervisory Mechanism* (SSM), Creval rientra tra le *Less Significant Institution* sottoposta ai poteri di vigilanza diretta della Banca d'Italia.

La Banca aderisce al Codice di Corporate Governance.

COMPOSIZIONE QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Innanzitutto, si ritiene utile richiamare l'attenzione degli Azionisti sulle principali previsioni delle Disposizioni di Vigilanza riguardanti la composizione del Consiglio e dei Comitati consiliari, di seguito indicate nelle loro componenti essenziali:

- nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa che adottano il modello tradizionale di amministrazione e controllo, il numero massimo dei Consiglieri non è superiore a 15, fatti salvi casi eccezionali che vanno analiticamente valutati e motivati;
- il numero di Consiglieri indipendenti deve essere pari ad almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in possesso di professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza ed apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali;
- nelle "banche di maggiori dimensioni o complessità operativa", è necessario che siano costituiti all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica tre Comitati specializzati in tema di "nomine", "rischi" e "remunerazione";
- ciascuno dei richiamati Comitati deve essere composto, di regola, da 3-5 membri, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti. I Comitati devono distinguersi tra loro per almeno un componente e, ove sia presente un Consigliere eletto dalle minoranze, questi fa parte di almeno un Comitato. Il Presidente di ciascun Comitato è scelto tra i componenti indipendenti.

Tenuto conto delle norme di legge, delle Disposizioni di Vigilanza e delle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione ha istituito il Comitato Nomine, il Comitato Remunerazioni, il Comitato Rischi, nonché il Comitato Parti Correlate.

Lo Statuto Creval (art. 16) prevede che il Consiglio di Amministrazione della società sia composto da 15 componenti eletti dall'Assemblea.

In sede di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione è emersa un'ampia condivisione sulla dimensione e sul funzionamento del Consiglio e dei Comitati, con una maggioranza dei Consiglieri che

ritiene la composizione numerica coerente con la complessità operativa della Banca e idonea a garantire il corretto funzionamento del Consiglio oltre che con quanto previsto dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza per le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa.

COMPOSIZIONE QUALITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Quanto alla composizione qualitativa, con il presente documento, il Consiglio di Amministrazione intende fornire agli Azionisti che presenteranno le liste dei candidati indicazioni in merito alle professionalità e alle competenze ritenute necessarie ai fini di una composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della dimensione e dell'organizzazione interna della Banca, nonché della natura, dell'ampiezza e della complessità delle sue attività.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto sociale e, in particolare, devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e disponibilità di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro tempore vigente ⁽²⁾.

Requisiti di professionalità

Il DM 169/2020 disciplina all'art. 7 i requisiti di professionalità che gli Amministratori devono possedere, distinti per esponenti con incarichi esecutivi, non esecutivi, Presidente e Amministratore Delegato.

Per gli **esponenti esecutivi** il requisito è perfezionato con l'esercizio, per almeno tre anni e anche alternativamente, di attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo o di attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Gli **esponenti non esecutivi** sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti sopra indicati per gli esponenti esecutivi o che abbiano esercitato, sempre per almeno tre anni, anche alternativamente, e in via rilevante, attività professionali in materie creditizie, finanziarie, mobiliari, assicurative o comunque funzionali all'attività della banca, con adeguati livelli di complessità. L'attività può consistere anche nell'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche o in altre materie funzionali all'attività di settore o nell'esercizio di funzioni direttive presso enti pubblici o PA aventi attinenza col settore creditizio-finanziario, di dimensioni e complessità comparabili con la banca presso cui l'incarico deve essere ricoperto.

Il **Presidente** del Consiglio è un esponente non esecutivo che abbia maturato un'esperienza di almeno due anni in più rispetto alle casistiche precedentemente indicate.

L'**Amministratore Delegato** deve aver maturato specifica esperienza con l'esercizio di compiti direttivi

⁽²⁾ La sintesi che segue non intende sostituire in alcun modo l'esame delle disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto sociale Creval applicabili.

per un periodo non inferiore a cinque anni, nei medesimi settori e attività rilevanti per gli amministratori esecutivi (cfr. art. 7, comma 4).

Il requisito deve essere stato maturato nell'arco degli ultimi 20 anni, più ampio di quello (12 anni) indicato nella Guida BCE.

Criteri di competenza

In aggiunta ai requisiti di professionalità sopra elencati, gli Amministratori devono soddisfare criteri di competenza che li rendano effettivamente idonei a svolgere l'incarico considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali e operative, della Banca (cfr. art. 10 DM 169/2020).

A questi fini rilevano le conoscenze teoriche - acquisite attraverso gli studi e la formazione – e l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso, in più di uno dei seguenti ambiti:

- 1) mercati finanziari;
- 2) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- 3) indirizzi e programmazione strategica;
- 4) assetti organizzativi e di governo societari;
- 5) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- 6) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- 7) attività e prodotti bancari e finanziari;
- 8) informativa contabile e finanziaria;
- 9) tecnologia informatica;

Le conoscenze teoriche e l'esperienza maturata devono essere idonee rispetto ai compiti inerenti al ruolo ricoperto e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, inclusa la partecipazione ai Comitati e alle caratteristiche della banca in termini di dimensioni, complessità operativa, tipologia di attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento e paesi in cui opera.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve aver maturato una specifica esperienza anche nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del Consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo.

I criteri di competenza si presumono soddisfatti per gli Amministratori in possesso di requisiti di professionalità particolarmente elevati dal punto di vista qualitativo (es. amministratori non esecutivi in possesso dei più stringenti requisiti previsti per gli esecutivi) ovvero in termini di durata delle esperienze pregresse (numero di anni superiore al minimo e maturati di recente).

Specifiche e limitate carenze, in conformità con quanto previsto dall'art. 26 TUB, possono essere colmate attraverso misure correttive idonee a colmarle (es. corsi di formazione).

Requisiti di onorabilità

Tutti i candidati alla nomina di Consigliere di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 169/2020.

Criteri di correttezza

Oltre ai requisiti di onorabilità, i Consiglieri devono soddisfare i criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse. A questi fini l'art. 4 del DM 169/2020 prende in considerazione una serie di situazioni e circostanze che possono contrastare con la sana e prudente gestione, la salvaguardia della reputazione della Banca e la fiducia del pubblico. Il criterio di correttezza non è soddisfatto quando una o più di tali situazioni delineano un quadro grave, preciso e concordante.

Il Consiglio esprime quindi la raccomandazione che i candidati oltre a possedere i requisiti di onorabilità, non si trovino – e non si siano trovati in passato – in situazioni che siano, o siano state, anche in via potenziale, idonee a incidere sulla loro reputazione ovvero abbiano comportato perdite rilevanti a carico del sistema bancario e non abbiano tenuto comportamenti che, pur non costituendo reati, non paiono compatibili con l'incarico di Consigliere della Banca.

Tempo e disponibilità

I Consiglieri devono dedicare tempo e risorse adeguate allo svolgimento del loro incarico per poter assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti ed esercitare effettivamente il proprio ruolo. Tale disponibilità deve essere maggiore per i Consiglieri a cui sono attribuiti specifici incarichi esecutivi o coinvolti nei Comitati consiliari.

Si segnala in proposito che, mediamente, in ciascun esercizio del biennio 2019-2020 si sono tenute:

- 17 riunioni del Consiglio di Amministrazione, con una durata media di circa 4:30 ore
- 14 riunioni del Comitato Rischi, con una durata media di circa 4:30 ore
- 7 riunioni del Comitato Nomine, con una durata media di circa 2:30 ore
- 7 riunioni del Comitato Remunerazione, con una durata media di circa 2:30 ore
- 12 riunioni del Comitato OPC, con una durata media di circa 2:20 ore.

Occorre altresì considerare l'impegno necessario alla preparazione delle riunioni tenuto conto della molteplicità degli argomenti da esaminare e del volume della documentazione a supporto.

Oltre a disporre del tempo necessario, occorre anche tener conto degli altri incarichi, impegni e attività lavorative, fermo restando i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina attuativa della CRD IV.

Si evidenzia che il DM 169/2020 sancisce l'obbligo per i Consiglieri di informare non solo degli incarichi ricoperti in altre società o enti, ma anche di altre attività lavorative o professionali svolte, ai fini della valutazione da parte del Consiglio se il tempo che gli stessi possono dedicare all'incarico sia idoneo a svolgere efficacemente l'incarico.

Quanto al cumulo di incarichi, ai sensi di quanto disposto dal DM 169/2020, nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, gli Amministratori non possono assumere un numero complessivo di incarichi in banche o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative (incluso l'incarico ricoperto nella banca):

- n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi;
- n. 4 incarichi non esecutivi.

Sono ricondotti ad un unico incarico:

- gli incarichi ricoperti all'interno del medesimo gruppo;
- gli incarichi ricoperti in banche appartenenti al medesimo sistema di tutela istituzionale;
- gli incarichi ricoperti in società non rientranti nel gruppo di cui la Banca detenga una partecipazione qualificata.

Non rilevano, inoltre, gli incarichi ricoperti in organizzazioni che non perseguano principalmente obiettivi commerciali, inclusi quelli in società costituite al solo scopo di gestire gli interessi economici personali dell'Amministratore ovvero di stretti familiari che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente.

Se all'interno del gruppo l'amministratore ricopre incarichi esecutivi e non, quello esecutivo prevale.

Indipendenza

Tutti gli Amministratori devono agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Tra le qualità imprescindibili che tutti gli amministratori devono possedere, si considera la c.d. "*independence of mind*", sostanzialmente declinata come assenza di potenziali conflitti di interessi sia nelle Linee guida EBA/ESMA, sia nella Guida BCE. È fatto obbligo ai Consiglieri di comunicare al Consiglio di Amministrazione la presenza di determinate situazioni – quelle di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h), i) del DM 169/2020 – e le motivazioni per cui a suo avviso quelle situazioni non inficiano in concreto la sua indipendenza di giudizio.

Alcuni Consiglieri non esecutivi – almeno quattro Consiglieri, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale – devono potersi qualificare indipendenti ai sensi della disciplina regolamentare applicabile.

Il Consiglio uscente, composto per la stragrande maggioranza di Consiglieri indipendenti (12 su 15) auspica che anche nella nuova composizione il Consiglio annoveri in maggioranza la presenza di Consiglieri indipendenti.

A tale proposito, si evidenzia che, oltre ai requisiti di legge ex art. 148, comma 3, TUIF, il DM 169/2020 reca un elenco tassativo di situazioni – che attengono ai rapporti di natura familiare, professionale, patrimoniale, nonché ad incarichi di natura politica – al ricorrere delle quali un Amministratore non può considerarsi indipendente.

Analogamente, l'art. 17, comma 3, dello Statuto sociale reca un elenco di ipotesi al ricorrere delle quali un Consigliere non può qualificarsi indipendente e, infine, il Codice di Corporate Governance elenca una serie di circostanze che compromettono, o paiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore.

Pur considerata la mancanza di una definizione univoca, il Consiglio auspica che la valutazione dell'indipendenza venga condotta ad ampio spettro, considerando tutte le situazioni e le circostanze che possono compromettere l'indipendenza, avendo riguardo più alla sostanza che agli aspetti di forma.

Quote di genere e diversity

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, dello Statuto sociale, al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi all'interno del Consiglio di Amministrazione, almeno due quinti dei Consiglieri deve appartenere al genere meno

rappresentato. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Incompatibilità

In conformità all'art. 36 della Legge 214/11, recante disposizioni in merito alle "*partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari*" e al prescritto divieto ai "*titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti*", il Consiglio di Amministrazione raccomanda ai Soci che nelle liste da presentarsi per la nomina del nuovo organo amministrativo vengano indicati candidati per i quali sia stata preventivamente verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità prescritte dalla citata norma.

Idoneità complessiva del Consiglio

Per la composizione ottimale del Consiglio, la disciplina applicabile, richiede che gli esponenti, oltre a rispettare i requisiti di onorabilità e professionalità e i criteri di correttezza e competenza, garantiscano nel loro insieme un adeguato grado di diversificazione nella composizione collettiva dell'organo a cui appartengono, così da alimentare il confronto e la dialettica interna e favorire l'apporto di profili e approcci differenti.

A tal fine rilevano età, genere, durata di permanenza nell'incarico; competenze collettivamente considerate; numero di membri adeguato.

Il Consiglio richiede che sia data altresì rilevanza al profilo attitudinale dei candidati, con particolare riferimento alle cosiddette "*soft skills*", quali integrità, risolutezza, comunicazione, capacità di giudizio, approccio orientato alla qualità e alla clientela, *leadership*.

Ferme restando le professionalità richieste dalla normativa e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica, nonché le indicazioni provenienti dall'EBA in merito al "Fit& Proper", dovrà essere garantita all'interno del Consiglio una significativa presenza di ciascuna delle seguenti competenze professionali/conoscenze:

- Conoscenza del business bancario in cui Creval opera, in virtù delle esperienze professionali e/o di formazione maturate, si richiedono specifiche esperienze e conoscenze di ciò che concerne struttura del credito, finanza, operazioni bancarie, sistemi di pagamento, servizi alla clientela, intermediazione mobiliare, etc.
- Normativa del sistema bancario e finanziario: si richiede una specifica competenza legale e una conoscenza del complesso delle regole che disciplinano il settore del credito e della finanza e delle normative e raccomandazioni di volta in volta emesse delle Autorità di vigilanza
- Sistema economico finanziario: sarà importante che siano presenti specifiche capacità di analisi dei mercati e relativa conoscenza delle dinamiche e della complessità del sistema economico finanziario a livello nazionale e, auspicabilmente, a livello internazionale
- Metodologie di gestione e controllo dei rischi: sarà essenziale che siano espresse al meglio capacità di comprensione del sistema dei rischi rilevanti per una banca e di metriche, sistemi e procedure di analisi, valutazione, gestione, monitoraggio e controllo dei rischi finanziari (di mercato, di credito, di liquidità) e operativi

- Esperienza in società quotate: si richiede una maggioranza di Consiglieri che abbiano già ricoperto incarichi in organi di amministrazione e controllo di società quotate
- Compliance: sarà importante un solido presidio delle competenze in ambito compliance a fronte delle continue evoluzioni normative in ambito bancario e finanziario
- Esperienza manageriale in posizioni apicali in banche commerciali per affrontare le sfide legate al business e alla sua evoluzione; sarà importante la presenza di competenze manageriali acquisite in contesti di maggior/uguale struttura e complessità
- Pianificazione strategica ai fini dell'attività di supporto all'Amministratore Delegato e al top management per la creazione e gestione del piano strategico, nonché la capacità di lettura del livello di implementazione del medesimo

Sostenibilità ed economia circolare sarà essenziale che siano espresse al meglio le tematiche legate alla Sostenibilità ed economia circolare, attraverso Consiglieri che abbiano avuto precedenti incarichi in realtà che hanno già fatto propri questi temi

- Corporate Governance sarà importante che siano presenti solide competenze relative al funzionamento della governance in generale e, nello specifico, in ambito bancario
- Operazioni straordinarie a fronte dei prossimi accadimenti legati alla struttura della proprietà di Creval, sarà importante la presenza di competenze nella gestione di operazioni straordinarie

È inoltre auspicabile, ove possibile, una presenza dei seguenti elementi:

- Conoscenza dei territori di riferimento della banca e del Gruppo e delle relative caratteristiche socioeconomiche e di mercato
- Esperienza di organizzazione aziendale e della gestione di risorse umane ivi inclusi sistemi di remunerazione e incentivazione
- Competenze in ambito Digital Transformation e IT acquisite in realtà che abbiano già affrontato la transizione da un modello di business tradizionale ad uno basato sulle nuove tecnologie.

A fronte delle competenze primarie identificate, si suggerisce una composizione qualitativa del Consiglio che rispecchi la seguente matrice, dove vengono messe in relazione le stesse competenze con il grado di diffusione richiesto, in funzione della loro rilevanza e attinenza all'attività svolta dalla Banca.

In particolare, le competenze elencate nella categoria «Alta» dovranno essere possedute da almeno la maggioranza dei Consiglieri, quelle di livello «Medio Alta» da almeno un terzo dei Consiglieri e, infine, quelle «Medie» possedute solo da qualche Consigliere.

LIVELLO DI DIFFUSIONE AUSPICATO

	Medio	Medio – Alto	Alto
Esperienza in Organi amministrativi e di controllo di società quotate			X
Conoscenza del Business Bancario in cui Creval opera			X
Regolamentazione del sistema bancario e finanziario			X
Sistema economico – finanziario nazionale e internazionale		X	
Metodologie di gestione e controllo dei rischi			X
Pianificazione strategica		X	
Compliance			X
Esperienza manageriale ed attitudine imprenditoriale		X	
Sostenibilità ed Economia Circolare		X	
Competenze legali e regolamentari di Corporate Governance		X	
Operazioni Straordinarie	X		
Conoscenza dei territori di riferimento e Customer Management	X		
Esperienza in organizzazione aziendale e gestione delle risorse umane	X		
Competenza in ambito Digital Transformation e IT	X		

Fermo quanto precede, il Consiglio raccomanda, altresì, che almeno un candidato per ciascuna lista – qualificabile come indipendente – possieda una qualificata esperienza per presiedere il Comitato Rischi di istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, in modo da contribuire efficacemente al governo dei rischi a cui la Banca è esposta, compito che la Banca d'Italia individua nelle sue Disposizioni di Vigilanza fra quelli principali degli Organi aziendali.

Il Consiglio invita altresì a tenere in adeguata considerazione le specifiche competenze richieste ai fini della composizione dei Comitati consiliari e, in particolare:

- **per il Comitato Remunerazioni**, competenze ed esperienza in materia di politiche di remunerazione e incentivazione del *management* e di gestione e controllo dei rischi, in particolare per quanto riguarda i meccanismi di allineamento della struttura di remunerazione ai profili di rischio e di capitale;
- **per il Comitato Nomine**, competenze ed esperienza in tema di Corporate Governance e regolamentazione bancaria;
- **per il Comitato Rischi**, competenze ed esperienza in materia di controllo e rilevazione di rischi, nonché, per almeno un componente del comitato, adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria;
- **per il Comitato Parti correlate**, adeguato livello di competenze specifiche in relazione alla materia delle *related parties transaction* e principi applicabili.

SINTESI

Fermo restando il quadro di riferimento precedentemente delineato, nel formulare la raccomandazione, rivolta ai soci che presenteranno le liste dei candidati, in merito alle professionalità e alle competenze ritenute necessarie ai fini di una composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio uscente rimarca l'importanza di:

- assicurare nell'organo di amministrazione un'equilibrata combinazione di profili ed esperienze, considerate le caratteristiche e il posizionamento strategico di Creval, tali da consentire l'efficiente funzionamento e l'idoneità complessiva del Consiglio, nonché dei Comitati consiliari,
- valorizzare profili con caratteristiche personali ed attitudinali in grado di assicurare lo svolgimento ottimale dell'incarico da parte degli Amministratori;
- garantire la presenza di un congruo numero di Consiglieri indipendenti, al fine di stimolare la dialettica interna, sia nel Consiglio, sia nei Comitati consiliari;
- identificare profili con una adeguata disponibilità di tempo e risorse per permettere un efficace svolgimento del ruolo sia in seno al Consiglio, sia nei suoi Comitati;
- promuovere ulteriormente i requisiti di diversità già presenti, per quanto concerne, in particolare, l'estrazione e l'esperienza professionale, la diversità di genere e la diversificazione anagrafica.